

CITTÀ DI FOSSANO
(PROVINCIA DI CUNEO)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.117 del 20 dicembre 2007
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n.18 del 15 marzo 2011
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 74 del 9 dicembre 2019

CITTÀ DI FOSSANO
(PROVINCIA DI CUNEO)

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI***

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

(Art. 1 D.Lgs. n. 507/93)

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

(Art. 2 D.Lgs. n. 507/93)

*Ai fini dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 **(1)** il Comune di Fossano appartiene alla IV^a classe, avendo al 31/12/2006, una popolazione residente di n. 24.293 unità.*

Art. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO

*Il Comune può affidare in concessione il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti di affissione ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 del D. Lgs. 446/97 **(2)**.*

Art. 4 - PIANO GENERALE IMPIANTI - CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE

(art. 3 D.Lgs. n. 507/93)

- 1. Finalità del Piano Generale Impianti è di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie, salvaguardando l'unitarietà di arredo, le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, nonché le compatibilità di natura architettonica, archeologica ed artistica, ambientale e paesaggistica.*
- 2. Esso determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari, apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero degli impianti destinati alla Pubblicità a mezzo di Affissione Diretta.*
- 3. Le forme di pubblicità previste dal Piano Generale Impianti non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, di sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.*
- 4. Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Piano Generale impianti - determinando caratteristiche, quantità e dislocazione degli impianti di pubbliche affissioni - è di garantire il precipuo interesse pubblico nella diffusione di pubblicità di Enti Pubblici, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica.*
- 5. Il Piano Generale Impianti, potrà essere modificato, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in relazione a tutte le esigenze di adeguamento che si dovessero manifestare.*
- 6. Esso è predisposto sulla base dei seguenti criteri e metodologie:*
 - A. censimento generale degli impianti pubblicitari ed affissionali esistenti, per il loro necessario adeguamento alla nuova normativa nonché al presente regolamento. In caso di gestione in concessione possono essere utilizzati i dati reperiti in collaborazione con il Concessionario.*

- B. Suddivisione del territorio comunale, previo esame del contesto del territorio, in zone omogenee, in considerazione degli aspetti urbanistici, architettonici e commerciali:
- a) Centro storico
 - b) Centro urbano
 - c) Zone artigianali, commerciali ed industriali
 - d) Resto del territorio
 - e) Strade con intensa viabilità.
- C. Individuazione dell'assetto viario e delle competenze di altri Enti Territoriali eventualmente interessati, al fine di determinare limiti e divieti "zonali" anche agli effetti dei disposti di cui al D. Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92 - Codice della Strada. Individuazione ed elencazione degli snodi stradali, interni ed esterni al Centro Abitato, in cui l'installazione di impianti, ovvero di particolari forme di mezzi pubblicitari, comportino situazioni di rischio per la sicurezza stradale. Individuazione, all'interno di ciascuna zona sopra elencata, dei luoghi, delle strade e dei siti soggetti a vincolo urbanistico, ambientale, paesaggistico, ecc.
- D. Fissazione, per gli impianti affissionali, fermi restando i formati dei manifesti costituenti standard nazionali, delle dimensioni e delle distanze, nonché delle forme e del colore da utilizzarsi esclusivamente per questo tipo di impianti.
7. Il piano generale degli Impianti, dovrà infine rispettare le norme del Codice della strada (D.Lgs. 30/4/92 n. 285, D.Lgs. 10/9/93 n. 360), il Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16/12/92 n. 495) nonché il Regolamento di polizia municipale e del traffico.

Art. 5 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
(art. 3 D.Lgs. n. 507/93)

1. Ai fini del presente regolamento è definito mezzo pubblicitario qualsiasi mezzo tecnico teso alla diffusione di messaggi aventi per finalità il potenziamento economico di una azienda, teso a sviluppare un ritorno commerciale o di immagine, ovvero di propaganda di intenti sociali o di istituto, identificabile nelle casistiche di cui ai successivi artt. 11, 12, 13, 14 del presente regolamento, con le caratteristiche e specifiche contemplate e disciplinate dal Piano Generale Impianti.
2. I mezzi pubblicitari ammessi possono essere acustici o visivi, con unicità o pluralità di messaggi, permanenti o temporanei, nonché mobili.
3. Sono acustici i messaggi che affidano la loro efficacia alla percezione sonora, sono visivi i messaggi, figurativi o meno, che utilizzano la percezione visiva.
4. Forme concrete distintive dei mezzi visivi derivano dall'impatto percettivo che il messaggio pubblicitario raggiunge.
5. Si definisce MONOFACCIALE il mezzo che contiene il messaggio pubblicitario su un'unica superficie piana, BIFACCIALE il mezzo che contiene su due distinte facce contrapposte messaggi pubblicitari - di eguali o differenti contenuti - la cui percezione non è contemporanea, POLIFACCIALE il mezzo in cui il messaggio è distribuito su due o più facce allo scopo di aumentarne l'efficacia, SPAZIALE quando il messaggio viene realizzato nello spazio con fasci luminosi diversi.
6. Inoltre il mezzo pubblicitario può essere:
 - privo di illuminazione;
 - luminoso quando il congegno di illuminazione è incorporato nel mezzo stesso;
 - illuminato quando un adatto dispositivo faccia convergere un fascio di luce sul mezzo pubblicitario.

7. Il mezzo può essere localizzato presso l'esercizio commerciale interessato, ovvero distante da esso, anche presso terzi, su proprietà pubblica o privata.
8. I mezzi contenenti il messaggio pubblicitario possono essere, in relazione alle modalità di collocazione, permanenti o temporanei nel corso dell'anno.
9. Possono infine, essere mobili, qualora utilizzino persone fisiche in movimento, se posti su veicoli, aeromobili, aerostati, etc.

Art. 6 - IMPIANTI PUBBLICI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI
(artt. 3 e 18 D.Lgs. n. 507/93)

1. Si definisce impianto affissionale il mezzo che, per struttura e destinazione, accoglie quel particolare tipo di messaggio costituito da manifesti, di qualunque idoneo materiale costituiti.
2. Si definisce impianto per le Pubbliche Affissioni quello destinato all'esclusivo utilizzo da parte del Pubblico Servizio, distinto da quelli utilizzati per la pubblicità a mezzo Affissione diretta, di cui all'art. 19.
3. Gli impianti affissionali ammessi (monofacciali, bifacciali e polifacciali) possono identificarsi in base ai formati dei manifesti ivi affissi ed alle caratteristiche del mezzo
Impianti ordinari, destinati all'affissione di uno o più fogli formato 70 cm. x 100 cm, senza alcuna connessione di messaggio fra loro.
Impianti particolari, destinati all'affissione di manifesti costituiti di più fogli 70 cm. x 100 cm., aventi unicità di messaggio e quindi con vincolo di formato, necessitanti cioè di impianti con caratteristiche dimensionali particolari – 100 cm. x 140 cm., 140 cm. x 200 cm. , 200 cm. x 140 cm. , Poster 3 x2 e 6 x3, ed altre misure.
4. Gli impianti destinati all'affissione dei manifesti hanno le seguenti finalità:
 - impianti per messaggi istituzionali destinati cioè alle comunicazioni ai cittadini da parte della Pubblica Amministrazione in senso lato, e specificamente del Comune;
 - impianti per messaggi di contenuti sociali, comunque non economici, destinati cioè alle comunicazioni di Enti, Associazioni, ecc. non aventi fini di lucro;
 - impianti per annunci funebri, destinati cioè esclusivamente alle comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituite da manifesti di formato ridotto;
 - impianti per messaggi a carattere commerciale riferiti a soggetti esercenti attività di impresa ed economiche aventi fine di lucro.
5. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita nella misura massima complessiva di mq. 1200.
6. La ripartizione delle superfici è, di norma, così determinata:
 - a) per le affissioni di natura istituzionale il 15 per cento;
 - b) per le affissioni di natura commerciale il 60 per cento;
 - c) per le affissioni di natura sociale e comunque non economiche il 20 per cento;
 - d) per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette il 5 per cento.

Art. 7 - DELLE TARIFFE IN GENERE
(art. 10, comma 1, lett. a Legge 28/12/2001 n. 448)

1. Le tariffe della imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, esse si intendono prorogate di anno in anno
2. Gli adeguamenti tariffari saranno applicati entro i limiti previsti dalle vigenti normative.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

(art. 5 D.Lgs. n. 507/93)

1. *La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.*
2. *La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo del 15.11.93 n. 507.*
3. *Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.*
4. *Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi, nel luogo medesimo, eserciti un diritto od una potestà.*
5. *Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.*

Art. 9 - SOGGETTO PASSIVO

(art. 6 D.Lgs. n. 507/93)

1. *Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.*
2. *E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.*

Art. 10 - MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

(art. 7 D.Lgs. n. 507/93)

1. *L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.*
2. *Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.*
3. *Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.*
4. *Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.*
5. *I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.*
6. *Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.*

7. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 11 - PUBBLICITA' ORDINARIA

(art. 12 D.Lgs. n. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Art. 12 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

(art. 13 D.Lgs. n. 507/93)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 11 comma 1 e 2; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 11 comma 4 del presente regolamento.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per conto suo, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli;
4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
5. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 13 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

(art. 14 D.Lgs. n. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro

quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

- 2. Per la pubblicità di cui al comma primo di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.*
- 3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.*
- 4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.*
- 5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.*

Art. 14 - PUBBLICITÀ' VARIA

(art. 15 D.Lgs. n. 507/93)

- 1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.*
- 2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.*
- 3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.*
- 4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.*
- 5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.*

ART. 15 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

(art. 16 D.Lgs. n. 507/93)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;*
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;*
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.*

Art. 16 - ESENZIONI DELL'IMPOSTA

(art. 17 D.Lgs. n. 507/93)

- 1. Sono esenti dall'imposta:*
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso*

dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;*
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o, sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;*
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;*
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;*
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 12 del presente regolamento.*
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;*
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;*
- i) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.*
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati **(5)***
- m) le tabelle segnaletiche, di proprietà comunale, poste all'imbocco delle vie laterali a via Roma, in quanto concernenti informazioni di pubblica utilità*

CAPO III

IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 17

MODALITÀ' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

(art. 3, comma 3 D.Lgs. n. 507/93)

- 1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è subordinata ad autorizzazione e sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.*
- 2. Gli interessati devono presentare domanda all'Amministrazione Comunale.*
- 3. Per gli impianti pubblicitari che utilizzano circuiti elettrici, a qualunque fine predisposti, gli allegati tecnici dovranno contenere lo schema del circuito stesso e la dichiarazione*

della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia, attestata, mediante sottoscrizione, dalla ditta costruttrice dei congegni elettrici utilizzati.

4. Il Comune potrà comunque sempre richiedere altra eventuale documentazione ritenuta necessaria al completamento della pratica.
5. Il trasferimento o subentro nella titolarità dell'impianto dovrà essere sempre comunicato per iscritto al Comune, indicando il numero e la data dell'autorizzazione originaria, allegando questa alla domanda; nella medesima richiesta il subentrante dichiarerà i propri dati identificativi; il trasferimento od il subentro deve risultare da apposito atto fra le parti, che sarà allegato, anche in copia, alla domanda stessa. Il Comune potrà richiedere l'esibizione degli originali.
6. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e - modifiche, nel piano generale degli impianti, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
7. L'esame delle domande verrà effettuato dal Settore Urbanistica.
8. Qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali, dovrà essere acquisito il consenso della competente autorità.
9. Il Comune, tenuto conto dei criteri generali stabiliti dall'art. 4 per la realizzazione del piano generale degli impianti, si avvale della facoltà, di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, così come modificato dal D.Lgs. 360/93) di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
10. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 e D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
11. Non richiede autorizzazione l'esposizione di locandine pubblicitarie, anche se sottoposte ad eventuale imposizione di cui al successivo Capo VI, sulle vetrine di locali aperti al pubblico anche se visibili dall'esterno, nonché degli avvisi di locazione e vendita di immobili purché rispettino le modalità e caratteristiche previste all'art. 16, comma 1, lett. b) del presente Regolamento.
12. Qualora il mezzo utilizzato per l'effettuazione di pubblicità sonora comporti l'occupazione di Suolo Pubblico, le norme di cui al presente Regolamento dovranno essere integrate con l'osservanza di quelle disciplinate dal Regolamento Comunale Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
13. Alla pubblicità effettuata nell'ambito delle Ferrovie dello Stato, ai sensi della Legge n. 132/59, si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo.
14. In ogni caso le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità od enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.
15. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.
16. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia urbanistica, polizia urbana, pubblica sicurezza.

Art. 18 - CANONI DI CONCESSIONE
(art. 9 D.Lgs. 507/93)

1. *Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di altri oneri eventualmente dovuti.*

Art. 19 - AFFISSIONI DIRETTE

1. *Gli impianti destinati alle affissioni dirette rappresentano una fattispecie peculiare di impianto pubblicitario, contraddistinto dalle caratteristiche del messaggio pubblicitario, che si realizza con l'affissione diretta di manifesti, dal continuo rinnovo del manifesto per una maggiore efficacia temporale dei messaggi stessi e dalle modalità di utilizzo del mezzo per questo tipo di pubblicità.*
2. *Per l'assegnazione di questi impianti pubblicitari si procederà nei modi di legge.*
3. *Il Comune di Fossano destina il 5 per cento dei metri quadrati destinati alle pubbliche affissioni, a spazi privati per le affissioni dirette.*
Tali spazi dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica già previste negli spazi affissionistici pubblici.

Art. 20 - TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7/8/1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alle richieste avanzate ai sensi degli artt. 17 e 19 del presente regolamento è fissato in 60 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione degli elementi integrativi richiesti.

**Art. 21 - COLLOCAMENTO IN OPERA DELLA PUBBLICITÀ'
E RIMOZIONE ANTICIPATA**

1. *Il collocamento in opera della pubblicità, comprese le armature che potessero occorrere, la manutenzione della pubblicità e delle armature stesse, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione dell'installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e delle relative armature e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti della pubblicità - stessa, sono ad esclusivo carico del titolare dell'autorizzazione, a cura del quale dovranno essere eseguiti.*
2. *Tutte le autorizzazioni di pubblicità, pertanto, si intendono rilasciate alla condizione che il soggetto autorizzato si impegni alla manutenzione delle scritte e dei relativi impianti pubblicitari. A suo insindacabile giudizio, la Civica Amministrazione ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere la pubblicità secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino. La Civica Amministrazione potrà parimenti prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente comma, entro il termine che verrà caso per caso stabilito dalla Civica Amministrazione e dal piano generale degli impianti, le relative autorizzazioni di pubblicità verranno senz'altro revocate con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le infrazioni al presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.*
3. *La pubblicità installata che non risultasse conforme alle indicazioni stabilite dall'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione è*

considerata abusiva. Similmente ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera, è considerata abusiva.

4. Il Titolare autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed all'autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria ed installare mezzi pubblicitari.
5. I titolari dell'autorizzazione si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.
6. Nel caso di rimozione della pubblicità ordinata dal Comune, prima della scadenza dell'autorizzazione, il Titolare del mezzo avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. In tal caso il Titolare del mezzo dovrà provvedere a rimuovere la pubblicità non oltre quindici giorni dalla data di anticipata scadenza dell'autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.
7. Qualora vengano a cessare i presupposti per l'esercizio della pubblicità (es. chiusura di un'attività commerciale e di un pubblico esercizio) l'interessato dovrà provvedere alla rimozione dell'impianto per motivi di pubblico interesse. Ove il Titolare dell'autorizzazione non ottemperi all'ordine di rimozione alla pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 41 del presente regolamento.

CAPO IV

MODALITÀ' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ'

Art. 22 -DIVIETI GENERICI (art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 507/93)

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari di grande formato sovrapposti l'uno all'altro, siano essi sostenuti da muri ovvero da sostegni autonomi.
3. E' altresì vietata l'installazione di mezzi pubblicitari a ridosso o nelle immediate vicinanze di ospedali, edifici di culto, cimiteri e sulle loro mura di cinta.
4. E' vietata l'installazione di avancorpi, quale richiamo pubblicitario d'immagine, installati su ingressi e vetrine di esercizi commerciali, che modifichino la struttura architettonica dell'edificio sia esso pubblico o privato e l'assetto dell'arredo urbano.
5. E' comunque sempre vietata l'affissione di manifesti effettuata fuori dagli appositi impianti a ciò destinati e comunque indiscriminatamente sui muri.
6. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 **(3)**;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/1992, N. 495.
7. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30/4/1992, n. 285;
- b) gli articoli da 57 a 59 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Art. 23 - LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITÀ' FONICA
(art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 507/93)

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle strade o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 19,30 alle ore 9,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,30.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di cimiteri, di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso i limiti massimi fissati dalle normative vigenti in materia.

Art. 24 - LIMITI ALLA PUBBLICITÀ' MEDIANTE DISTRIBUZIONI
(art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 507/93)

La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario è soggetto alle seguenti limitazioni e divieti:

1. E' fatto divieto di getto di volantini od altro materiale pubblicitario sulle pubbliche vie o piazze, nonché i luoghi aperti al pubblico.
2. Il materiale pubblicitario deve essere distribuito a mano alle singole persone, o depositato sui mezzi privati.

Art. 25 - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE
(art. 8 D.Lgs. n. 507/93)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presenta-re, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.
2. La dichiarazione deve contenere: le caratteristiche della pubblicità, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 26 - CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE
(art. 8, comma 4 D.Lgs. n. 507/93)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto all'art. 13 - effettuata con veicoli;
 - all'art. 14 , commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;

- all'art. 15, comma 1, effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze; comma 2, effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale; comma 3, effettuata con palloni frenati e simili; comma 4, effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; comma 5, effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO V

MODALITÀ' DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

Art. 27 – Pagamento dell'Imposta¹

1. *L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.*
2. *Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.*
3. *Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, prima dell'effettuazione della pubblicità; qualora la pubblicità sia effettuata prima del 1° dicembre l'imposta è dovuta sulla base delle aliquote dell'anno precedente con conguaglio entro il 16/12. Per la pubblicità annuale l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno in corso, sulla base delle aliquote stabilite per l'anno precedente e della situazione esistente per l'anno di riferimento, ovvero in 4 rate scadenti il 31/01/ - 30/04 - 31/07 - 16/12 se di importo superiore ad € 1.549,37. L'importo eventualmente dovuto a conguaglio dovrà essere corrisposto a saldo entro il 16/12, anche nel caso di pagamento in unica soluzione²*
4. *La riscossione coattiva dell'imposta, accessori e sanzioni, può essere effettuata con le procedure di cui al Dpr n. 602/1973 (riscossione mediante ruolo) o con le procedure di cui al R.D. n.639/1910 (riscossione mediante decreto ingiuntivo).*
5. *Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il*

¹ Articolo modificato con deliberazione Consiglio comunale n.18 del 15/03/2011

² Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 09/12/2019

diritto alla restituzione. Il Comune, o il concessionario, provvedono ad effettuare il rimborso entro centottantagiorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

CAPO VI

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 28 - SOGGETTO PASSIVO (art. 19, comma 1 D.Lgs. n. 507/93)

- 1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.*

Art. 29 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 18 D.Lgs. n. 507/93)

- 1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura esclusiva del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all'art. 6, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.*
- 2. Nessun manifesto può essere affisso se per esso non si sia provveduto secondo quanto indicato nell'art. 39, salva la previsione del comma 5, senza essere preventivamente vistato con apposito timbro o altra marca dal Comune o dal concessionario.*
- 3. L'affissione ha luogo una volta al giorno con partenza dell'incaricato alle ore 14:30 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì ed alle ore 10:00 del giorno di sabato.*
- 4. Il recapito del materiale da affiggere, di qualsiasi specie, può essere effettuato esclusivamente durante il normale orario di apertura al pubblico degli uffici competenti, avendo a mente che il materiale recapitato nella mattinata sarà affisso nel pomeriggio dello stesso giorno, quello consegnato nel pomeriggio potrà essere affisso soltanto nel corso del pomeriggio del giorno successivo, ovvero, trattandosi di consegna effettuata nel pomeriggio del venerdì, nel corso della mattinata del sabato.*
- 5. Le particolari caratteristiche di imprevedibilità, urgenza e brevità temporale dell'interesse sociale inerenti agli eventi luttuosi e la necessità, mediante il ricorso ad un rapido avvicendamento delle relative affissioni, di assicurare il servizio a tutti i richiedenti, impongono la scelta, giusta l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993, della riduzione dei periodi indicati dal D. Lgs. citato per l'esazione del diritto relativo all'affissione dei necrologi nella misura stabilita dall'art.30.*
- 6. In deroga al disposto del comma 1, gli annunci mortuari come definiti dal comma 1 dell'art. 30, che debbano essere affissi con urgenza, ma non possano essere recapitati per l'affissione entro gli orari indicati nel comma 3, potranno eccezionalmente essere affissi, esclusivamente nei pomeriggi del sabato e nei giorni festivi, a cura dei privati che ne abbiano interesse, a condizione che:*
 - nessuno degli annunci copra necrologi o manifesti di qualsiasi tipo non ancora scaduti;*
 - la tariffa dovuta per l'affissione, esclusa l'urgenza, sia versata senza ritardo ed in ogni caso entro la settimana successiva.*

6. Al pagamento della tariffa dovuta sono tenuti, in solido e nell'ordine, la ditta di onoranze funebri incaricata dai familiari del defunto e questi ultimi.
7. La violazione di ciascuna delle condizioni indicate al comma 5, comporta l'applicazione, per ciascuna violazione, della sanzione indicata all'art.43, lett. b).

Art. 30 - TIPOLOGIA E DURATA DEI NECROLOGI

1. I necrologi si distinguono in annunci mortuari contenenti anche l'indicazione del giorno ora e luogo in cui avranno luogo le esequie ed avvisi vari connessi ad eventi luttuosi (annunci mortuari ad intervenute esequie, ringraziamenti, indicazioni di messe di suffragio comprese quelle di settimana e di trigesima, di anniversario e simili).
2. Per gli annunci mortuari il periodo di affissione è assicurato nel minimo di giorni tre, mentre per gli avvisi connessi, il periodo di affissione è assicurato nel minimo di giorni quattro.
3. Decorso il periodo minimo di affissione assicurato, gli annunci e gli avvisi, ove necessario, possono essere coperti dai successivi.

Art. 31 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI **(art. 19 D.Lgs. n. 507/93)**

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 è quella prevista dal D.Lgs. 507/93 .(4)
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 1 è maggiorato del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Art. 32 - MAGGIORAZIONI DI TARIFFA **(art. 22, c. 9 D.Lgs. n. 507/93)**

1. I necrologi per i quali è richiesta l'affissione entro la scadenza delle 24 ore successive a quella di recapito e tutti i restanti manifesti per i quali l'affissione è richiesta entro la scadenza delle 48 ore successive, ovvero i casi in cui tale scadenza cade in orario notturno, intendendosi per tale dalle ore 20.00 alle ore 07.00 o in giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di 25,82 Euro per ciascuna commissione, tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato di oneri, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.

Art. 33 - RIDUZIONE DEL DIRITTO **(art. 20 D.Lgs. 507/93)**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 34 - VERSAMENTO DEL DIRITTO
(art. 19, 7° c. D.Lgs. n. 507/93)

1. *Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 27; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.*

Art. 35 - ESENZIONI DAL DIRITTO
(art. 21 D.Lgs. n. 507/93)

1. *Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:*
 - a) *i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;*
 - b) *i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;*
 - c) *i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;*
 - d) *i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;*
 - e) *i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;*
 - f) *ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;*
 - g) *i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.*

Art. 36 - MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(art. 22 D.Lgs. n. 507/93)

1. *Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.*
2. *La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.*
3. *Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.*
4. *La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.*
5. *Con la comunicazione di cui ai commi 3 e 4, dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.*
6. *Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.*

Art. 37 - ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE
(art. 22, c. 6-7 D.Lgs. n. 507/93)

1. *Nei casi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni; la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 36*
2. *Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto; la*

richiesta di annullamento dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

Art. 38 - SOSTITUZIONE MANIFESTI
(art. 22, c. 8 D.Lgs. n. 507/93)

1. *Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.*

Art. 39 - CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. *Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.*
2. *Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.*
3. *Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.*

Art. 40 - RINVIO
(art. 19, 6° c. D.Lgs. n. 507/93)

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO VII

NORME COMUNI

Art. 41 – Rettifica od accertamento d'ufficio³

1. *La rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali, ritardati od omessi versamenti, nonché l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, mediante apposito avviso motivato.*
2. *Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.*
3. *Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.*
4. *Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.*
5. *Gli atti di rettifica e di accertamento devono indicare:*
 - a) *l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e comunicato e il responsabile del procedimento;*

³ Articolo modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 15/03/2011

- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Art. 42 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
(art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 25 del presente regolamento, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00
2. Per la infedele dichiarazione di cui all'art. 25 del presente regolamento si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 258,00
3. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
4. Le sanzioni previste dai precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
5. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 43 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
(art. 24 D.Lgs. n. 507/93)

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 ad € 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Gli importi delle sanzioni saranno così graduati:

- | | |
|---|----------|
| a) Per l'installazione abusiva di impianto pubblicitario privo di autorizzazione comunale fino a mq. 0,70 | € 206,00 |
| b) Per affissione abusiva su impianto destinato ad affissioni pubbliche | € 206,00 |
| c) Per imbrattamento di vie e piazze pubbliche mediante lancio di volantini | € 206,00 |
| d) Per affissioni abusive effettuate su | |

spazi diversi da quelli destinati alle affissioni pubbliche o dirette	€ 413,00
e) Per pubblicità sonora, eccedente i limiti di cui all'art. 23 - 3° comma	€ 413,00
f) Per l'installazione abusiva di impianto pubblicitario privo di autorizzazione comunale superiore a mq. 0,70	€ 413,00
g) Per pubblicità sonora effettuata nei parchi pubblici	€ 413,00
h) Per recidività nella violazione di cui ai punti a), b) e c)	€ 774,00
i) Per recidività nelle violazioni di cui ai punti d) - e) - f) e g)	€ 1.032,00
j) Per le violazioni di cui ai punti a) - d) e f) effettuate in zone vietate, non consentite dal piano generale degli impianti ovvero sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, artistici o monumentali.	€ 1.032,00
k) Per imbrattamento di muri con scritte indelebili o meno	€ 1.032,00
l) Per pubblicità sonora effettuata in zona di rispetto ospedaliero	€ 1.032,00

3. Per tutte le violazioni non comprese nell'elencazione avanti espressa, si applica la sanzione amministrativa nella misura minima, raddoppiata per recidività, ovvero espressa al massimo, in presenza di più violazioni contemporanee.
4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di rivalsa in ordine a danni a chiunque arrecati in violazione delle norme del presente Regolamento, ferma restando l'eventuale azione penale qualora i fatti in violazione costituiscano reato perseguibile a norma di legge.
5. Il Comune, con lo stesso verbale, dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
6. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 40.
7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
8. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 4.

Art. 44 - Rimborsi

1. *Nelle ipotesi previste all'art. 37, comma 1, del presente Regolamento il Contribuente può presentare, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione(6), apposita istanza al Comune per ottenere il rimborso dell'Imposta o del Diritto versati e non dovuti.*
2. *Nell'istanza il contribuente deve indicare le proprie generalità, la motivazione della richiesta, l'importo richiesto, il numero del bollettino di conto corrente postale con cui il pagamento è stato effettuato, il mezzo pubblicitario ovvero l'affissione cui l'istanza si riferisce, il periodo di imposta o di affissione, e comunque quant'altro utile alla identificazione del credito vantato ed alla cognizione del diritto al rimborso.*
3. *Il Comune, nella persona del Funzionario responsabile dispone, entro novanta giorni, il predetto rimborso, ovvero, comunica al presentatore dell'istanza il diniego motivato.*
4. *Il Comune può, per il principio di autotutela, disporre motivato rimborso - nei termini previsti dal D.Lgs. 507/93 Capo I° - per le somme versate e successivamente accertate come non dovute.*
5. *Le attribuzioni di cui al presente articolo, nel caso di gestione in concessione, spettano al Concessionario, cui dovranno essere rivolte le istanze.*
6. *Il Concessionario dà notizia all'Amministrazione dell'avvenuto rimborso ovvero delle motivazioni del diniego, con l'osservanza delle disposizioni relative alla contabilità periodica, determinata dalla Legge e dal Regolamento, con le modalità contenute nel D.M. 26 aprile 1994, art. 2, lett. a).*

Art. 45 - GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e del D.M. 26.04.1994.

Art. 46 □ - CONTENZIOSO

1. *A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 546/92 la cognizione delle controversie in materia di tributi locali è demandata in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale ed in secondo grado a quella Regionale nei termini previsti dalla Legge.*

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 47 – ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

1. *Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2002.*
2. *Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni.*

NOTE

(1)

D.Lgs 15/11/1993 n. 507

Classificazione dei comuni Art. 2

1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai

dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla III.

(2)

D.Lgs. 446/97

Art. 52

(Potestà regolamentare generale delle provincie e dei comuni)

1. omissis

2. omissis

3. omissis.

4. omissis

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;

(1)

omissis

(3)

D.Lgs n. 285 del 30/04/92

Art. 23

Pubblicità sulle strade e sui veicoli

1 Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2 È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. (1)

3 Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

4 La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

5 Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferroviario dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6 Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. All'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7 È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.

8 È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste da questo codice.

La pubblicità fonica è consentita agli utenti autorizzati nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9 Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10 Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. (1)

12 Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento. (1)

13 Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo.

(4)

D.Lgs. 446/97

Art. 19

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
comuni di classe I	€ 1,45	€ 0,43
comuni di classe II	€ 1,34	€ 0,40
comuni di classe III	€ 1,24	€ 0,37
comuni di classe IV	€ 1,14	€ 0,34
comuni di classe V	€ 1,03	€ 0,31

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

(5)

Legge 28/12/2001 n. 448 art. 10, comma 1, lett. c

(6)

Termine così modificato dall'art. 1, comma della Legge 27/12/2006 n. 296